

A tutti gli Associati

**Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE A con A GAM-MAGAP**

Cari Soci

Come auspicato dalla Convention di Milano dell'11 Giugno scorso, i Gruppi Agenti **GAM** e **MAGAP** hanno sottoscritto un accordo quadro di **collaborazione A con A** tra intermediari iscritti alle rispettive Associazioni.

Lungi dal celebrare con enfasi un evento unico nel panorama assicurativo nazionale, ci piace sottolineare la concreta sinergia instauratasi tra le ns. organizzazioni foriera di ulteriori significativi passi verso la comune rappresentanza dei Colleghi attraverso un percorso condiviso e, come tale, suscettibile di produrre risultati sempre più tangibili nella ricerca dell'emancipazione e della crescita culturale ed imprenditoriale dei nostri Soci.

L'accordo, sottoscritto lo scorso 25 ottobre nel corso del Congresso Nazionale MAGAP - che lo ha battezzato con grande entusiasmo e sonora approvazione - costituisce, senza alcun dubbio, una risposta legittima e lungimirante alle operazioni Societarie che vedono Unipol Group intento a dare corso alle operazioni di dismissione di portafoglio e conseguente riequilibrio delle quote di controllo del mercato assicurativo, "ordinate" dall'Autorità antitrust all'indomani dell'autorizzazione al "salvataggio" del gruppo Fondiaria-Sai.

La cornice regolamentare predisposta coniuga le esigenze di solidarietà proprie dei nostri Statuti con le spinte liberiste della recente normativa introdotta dalla legge 221/2012 (art. 22 comma 10 – Collaborazioni A con A) consentendo di realizzare un interessante sintesi di entrambe pur nella opposta causa che le determina.

Con l'accordo vengono infatti preservate sia l'istanza di continuità delle Agenzie Milano coinvolte nelle note operazioni di **spin-off** che quelle di maggiore libertà degli intermediari Agenti attraverso forme di collaborazione che li vedono cooperare al fine di rendere il servizio assicurativo sempre migliore ed adeguato alle aspettative di un mercato in radicale trasformazione.

Abbiamo perciò declinato regole di comportamento e impegni economici precisi, idonei a garantire professionalità e remunerazione del servizio, lasciando liberi i Colleghi di attivare tra loro, in base alle affinità ed alle rispettive esperienze e conoscenze professionali, le collaborazioni più opportune anche in relazione a più mandati esercitati.


Ne consegue che, fermo il timing stabilito, collegato simbolicamente e praticamente alle cessioni imposte dall'Antitrust, gli Agenti Milano passati ad altra Impresa mandante per effetto di tali operazioni e quelli rimasti nel Gruppo Unipol potranno attivare la collaborazione disciplinata con l'accordo testé concluso nel duplice ruolo di agenti proponenti ed emittenti.


I Gruppi Agenti si renderanno garanti del rispetto della disciplina convenuta ed adotteranno tutte le iniziative necessarie a rendere fruibile l'accordo attraverso una comune struttura operativa denominata "**tavolo di lavoro permanente**".

Ai Soci basterà inviare alle rispettive Segreterie l'allegata lettera di impegno sottoscritta ; in base alle adesioni che perverranno verrà elaborata una mappatura delle agenzie dichiaratesi disponibili ad attivare le collaborazioni. Agli stessi soci verranno forniti i nominativi degli Agenti sottoscrittori in modo da rendere subito attivabili le collaborazioni desiderate.

Allegate alla presente inviamo una breve presentazione dell'accordo, il testo dello stesso e relativi allegati.

Certi che apprezzerete l'iniziativa portata a termine e che dimostrerete, con l'invio immediato della lettera di impegno, la piena condivisione delle strategie poste in essere, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più sentiti ringraziamenti per il supporto ricevuto e l'impegno profuso nel consentire il conseguimento di questo importante traguardo.

IL PRESIDENTE G.A.M.  


IL PRESIDENTE M.A.G.A.P.  


**Allegati :** Slides presentazione Accordo  
Accordo di Collaborazione A con A GAM-MAGAP

**PRESENTAZIONE  
ACCORDO QUADRO  
Collaborazione A con A tra  
Intermediari iscritti ai Gruppi Agenti  
GAM e MAGAP**

**GENESI**

11 GIUGNO 2013

NEL CORSO DELLA CONVENTION CONVOCATA IN MILANO IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI "SPINOFF" DELLE AGENZIE "MILANO ASS.NI S.P.A." LE ASSEMBLEE GENERALI DEI GRUPPI GAM E MAGAP INVITANO LE RISPETTIVE GIUNTE:

- **“a preservare l'integrità dei Gruppi rinforzando, da subito, anche la collaborazione tra gli Associati rappresentati avvalendosi degli strumenti oggi consentiti dalla legge 221/2012 (art. 22 comma 10 – Collaborazioni A con A) o soluzioni affini”**

## PREMESSA DELL'ACCORDO

❖ Gli agenti di assicurazioni associati ai Gruppi Agenti “GAM” e “MAGAP” hanno più volte affermato e manifestato la necessità di emanciparsi culturalmente dai vincoli giuridico/amministrativi che fino a questo momento hanno ostacolato la puntuale applicazione di un ordinamento sempre più orientato a liberalizzare l'intermediazione assicurativa allo scopo di favorire e garantire il miglior livello di servizio alla clientela quale elemento indispensabile di sviluppo di un moderno e maturo mercato assicurativo.

## PREMESSA DELL'ACCORDO

- ❖ A questa visione “cliente-centrica” le intervenute Associazioni intendono dare seguito ed impulso, realizzando un sistema di collaborazioni interne che consenta un approccio laico ed emancipato con gli operatori del mercato assicurativo ed agevoli la crescita professionale e culturale dei Soci dei citati Gruppi Agenti.
- ❖ In questa ottica generale e alla luce dei possibili mutamenti nelle relazioni con l'impresa mandante che la cessione dei rami d'Azienda (disposta dall'autorità antitrust per favorire il corretto sviluppo del mercato assicurativo) potrà determinare nei prossimi mesi,

# PREMESSA DELL'ACCORDO

gli Agenti dei Gruppi Agenti



- ritengono di dover cogliere il cambiamento annunciato realizzando e sviluppando, all'interno e sotto l'egida del proprio sistema collettivo, stabili e disciplinate forme di collaborazione.
- Ciò consentirebbe inoltre di trasformare in opportunità anche le eventuali dinamiche che dovessero determinarsi all'indomani dell'avvenuto "*spin-off*" delle agenzie interessate dalle operazioni di cessione.

## L'ACCORDO

- Art. 1 Oggetto della lettera d'intenti
- Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti
- Art. 3 Ambito dell'accordo quadro
- Art. 4 Trattamento economico
- Art. 5 Durata

## **Art.1 Oggetto della lettera d'intenti**

✦ La finalità del presente protocollo è **promuovere e sviluppare** la diffusione di tutte **le opportunità in premessa** nonché realizzare le condizioni ottimali affinché gli intermediari associati ai rispettivi gruppi, collaborando tra loro possano **garantire un livello di servizio adeguato alle esigenze della propria clientela**, indipendentemente dalla destinazione finale della propria agenzia.

## **Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti**

Per rendere operativo il seguente protocollo d'intesa, GAM e Magap, si impegnano a :

- diffonderne i contenuti tra i propri iscritti e rendere fruibile a tutti la collaborazione in oggetto ;
- collaborare per agevolare e promuovere lo sviluppo delle collaborazioni studiando soluzioni gestionali che ne favoriscano l'adozione e la diffusione capillare tra gli iscritti
- individuare e coinvolgere altri operatori del mercato interessati alla collaborazione intrapresa ;

## Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti

- ⊕ concordare e sviluppare di comune accordo, i supporti informatici e i processi di efficientamento più idonei alla corretta valorizzazione della presente iniziativa ;
- ⊕ organizzare, con la collaborazione dei Sindacati di riferimento e avvalendosi della struttura organizzativa degli stessi, sessioni di formazione miranti alla conoscenza delle norme in materia di collaborazione ed assisterli nell'adozione delle migliori prassi professionali ;
- ⊕ attivarsi fin da subito per stimolare l'attivazione dei singoli accordi di collaborazione tra gli attuali iscritti al GAM ed al MAGAP ancorché gli stessi saranno efficaci solo al termine dell'operazione di *spin-off* ;

## Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti

- ⊕ provvedere alla nascita di un tavolo di lavoro permanente (3 commissari GAM e 3 commissari MAGAP) deputato a :
  - Gestire i vari aspetti dell'accordo sottoponendo alle rispettive giunte eventuali delibere di spesa per la realizzazione di progetti comuni ;
  - Vigilare sulla correttezza dei comportamenti adottati dagli intermediari coinvolti e sul rispetto del codice deontologico e di autoregolamentazione, parte integrante del presente accordo ;
  - Definire in un apposito regolamento, una gradualità di sanzioni, nell'ambito delle quali la Commissione potrà direttamente intervenire.

## **Art. 3 Ambito dell'accordo quadro**

- ◆ Il presente accordo quadro deve intendersi valido per gli intermediari assicurativi che alla data di sottoscrizione risultino soci ordinari del GAM e del MAGAP e abbiano sottoscritto la specifica "lettera d'impegno" che forma parte integrante del presente accordo.
- ◆ Essi potranno realizzare collaborazioni incrociate o tra iscritti dello stesso Gruppo Agenti.
- ◆ Le collaborazioni si svilupperanno liberamente e riguarderanno gli affari proposti direttamente dall'iscritto in sezione A, anche per il tramite della propria rete di vendita.
- ◆ Il presente accordo è applicabile anche ai nuovi iscritti ai Gruppi a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'iscrizione al Gruppo stesso.

## **Art. 4 Trattamento economico**

In virtù dell'appartenenza ai Gruppi Agenti Contraenti, i Soci Intermediari Emittenti si impegnano a praticare un trattamento economico minimo a favore degli intermediari Proponenti pari ai 2/3 delle provvigioni previste dai rispettivi capitoli di nomina.



## Art. 5 Durata

- Il presente accordo quadro viene stipulato sine die ; sarà oggetto di una valutazione annuale da parte del tavolo di lavoro permanente, che potrà proporre modifiche e/o integrazioni alle Giunte dei rispettivi Gruppi.
- I Gruppi Agenti che intervengono all'accordo potranno recedere dallo stesso dandone avviso ai *partner* con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso o scioglimento di uno dei due Gruppi contraenti, ferma la validità delle collaborazioni attivate, i contenuti del presente accordo saranno recepiti in un nuovo protocollo, salvo diversa determinazione dei rispettivi gruppi dirigenti.

## ALLEGATI

- LETTERA DI IMPEGNO
- LETTERA DI COLLABORAZIONE
- CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
- REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA INTERMEDIARI
- CODICE DEONTOLOGICO

## A titolo esemplificativo vengono inoltre allegati

- INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE  
7A-7B
- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

che verranno integrati e completati dai singoli intermediari Agenti in relazione alle specifiche situazioni operative, anche avvalendosi della consulenza del tavolo di lavoro permanente

## LETTERA DI IMPEGNO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ intermediario  
iscritto alla sezione A del RUI al n° \_\_\_\_\_

in virtù dell'accordo quadro

"COLLABORAZIONE A CON A TRA INTERMEDIARI ISCRITTI AI  
GRUPPI AGENTI **GAM E MAGAP**",

preso atto dei contenuti dell'accordo e relativi allegati, costituenti parti  
integranti dello stesso,

Si impegna a dare attuazione alle intese intervenute

Manifesta la propria volontà di dare corso, al termine dell'operazione di  
*spin-off*, all'attivazione delle collaborazioni con quei Colleghi che non  
faranno più parte del gruppo UnipolSai, cosicché gli stessi potranno  
continuare a proporre ai propri clienti anche prodotti della precedente  
società mandante.

Luogo e data \_\_\_\_\_

In fede

## PROCEDURE PER RENDERE OPERATIVO L'ACCORDO

- ✓ Nei prossimi giorni i Soci Magap e Gam riceveranno una lettera dei Presidenti che informa sulla conclusione dell'accordo e sulle relative modalità operative, allegandone copia completa.
- ✓ In particolare i Soci dovranno sottoscrivere la lettera d'impegno allegata all'accordo ed inviarla entro la data precisata nella comunicazione (verosimilmente entro il 15.11.2013) alle rispettive segreterie dei Gruppi.
- ✓ Le segreterie forniranno ai i Soci che hanno sottoscritto la lettera di impegno l'elenco dei colleghi con i quali collaborare.

## RIEPILOGO

- L'accordo vale per i Soci Gam e Magap che abbiano sottoscritto la lettera di impegno nei termini fissati dai rispettivi Gruppi AGenti.
- L'accordo ha vigore dal momento in cui si realizza lo spinoff delle agenzie Milano da parte di Unipol Group .
- L'accordo vale anche per i nuovi soci Gam e Magap che sottoscrivano la lettera di impegno.
- Impegna al rispetto della disciplina declinata

*Pagina lasciata intenzionalmente in bianco*

**ACCORDO QUADRO per la Definizione di una Collaborazione A con A tra Intermediari iscritti ai Gruppi Agenti GAM e MAGAP**

25.10.2013

**PREMESSA**

La legge 221/12, conversione del D.L. 179 del 18.10.2012, cosiddetto “decreto Crescita 2.0”, postula, in materia assicurativa, provvedimenti tesi a sviluppare la necessaria concorrenza sul mercato assicurativo italiano e detta norme imperative atte ad impedire anacronistiche posizioni di retroguardia attraverso il superamento di logiche contrarie al libero mercato ed alla competizione finalizzata al miglioramento di operatori, strumenti e prodotti adeguati alla domanda ed alle necessità dei “consumatori”.

Gli agenti di assicurazioni associati ai Gruppi Agenti “GAM” e “MAGAP” hanno più volte affermato e manifestato la necessità di emanciparsi culturalmente dai vincoli giuridico/amministrativi che fino a questo momento hanno ostacolato la puntuale applicazione di un ordinamento sempre più orientato a liberalizzare l’intermediazione assicurativa allo scopo di favorire e garantire il miglior livello di servizio alla clientela quale elemento indispensabile di sviluppo di un moderno e maturo mercato assicurativo.

A questa visione “cliente-centrica” le intervenute Associazioni intendono dare seguito ed impulso, realizzando un sistema di collaborazioni interne che consenta un approccio laico ed emancipato con gli operatori del mercato assicurativo ed agevoli la crescita professionale e culturale dei Soci dei citati Gruppi Agenti.

In questa ottica generale e alla luce dei possibili mutamenti nelle relazioni con l’impresa mandante che la cessione dei rami d’Azienda (disposta dall’autorità antitrust per favorire il corretto sviluppo del mercato assicurativo) potrà determinare nei prossimi mesi,

**gli Agenti dei Gruppi Agenti GAM e MAGAP**

ritengono di dover cogliere il cambiamento annunciato realizzando e sviluppando, all'interno e sotto l'egida del proprio sistema collettivo, stabili e disciplinate forme di collaborazione.

Ciò consentirebbe inoltre di trasformare in opportunità anche le eventuali dinamiche che dovessero determinarsi all’indomani dell’avvenuto “*spin-off*” delle agenzie interessate dalle operazioni di cessione.

Su mandato delle rispettive assemblee generali tenutesi congiuntamente nella convention di Milano dell’11.06.2013 i Gruppi dirigenti del GAM e MAGAP, associazioni di intermediari professionisti, forti di oltre 1280 soci, in rappresentanza di oltre 960 agenzie operanti su tutto il territorio nazionale italiano, fatte proprie le istanze delle rispettive assemblee generali volte a preservare l’integrità dei predetti Gruppi Agenti nella comune ricerca di tutela dei propri iscritti hanno convenuto quanto segue :

## TRA

L'Associazione **GAM** con sede in Milano Viale San Michele del Carso, 15 P.Iva /Codice Fiscale 97566750150 rappresentata dal proprio presidente Dario Piana

## E

L'associazione **MAGAP** con sede in MILANO, Via Edolo, 26 Codice Fiscale 97569190156 rappresentata dal proprio presidente Francesco Saverio Bovio

**Si conviene e stipula il seguente Accordo Quadro di collaborazione tra intermediari iscritti ai rispettivi Gruppi di appartenenza :**

**Art. 1 Oggetto della lettera d'intenti**

**Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti**

**Art. 3 Ambito dell'accordo quadro**

**Art. 4 Trattamento economico**

**Art. 5 Durata**

**Art. 1 Oggetto della lettera d'intenti**

La finalità del presente protocollo è promuovere e sviluppare la diffusione di tutte le opportunità in premessa nonché realizzare le condizioni ottimali affinché gli intermediari associati ai rispettivi gruppi, collaborando tra loro possano garantire un livello di servizio adeguato alle esigenze della propria clientela, indipendentemente dalla destinazione finale della propria agenzia.

**Art. 2 Ruolo dei Gruppi Agenti Contraenti**

Per rendere operativo il seguente protocollo d'intesa, GAM e Magap, si impegnano a :

- diffonderne i contenuti tra i propri iscritti e rendere fruibile a tutti la collaborazione in oggetto ;
- collaborare per agevolare e promuovere lo sviluppo delle collaborazioni studiando soluzioni gestionali che ne favoriscano l'adozione e la diffusione capillare tra gli iscritti ;
- individuare e coinvolgere altri operatori del mercato interessati alla collaborazione intrapresa ;
- concordare e sviluppare di comune accordo, i supporti informatici e i processi di efficientamento più idonei alla corretta valorizzazione della presente iniziativa ;
- organizzare, con la collaborazione dei Sindacati di riferimento e avvalendosi della struttura organizzativa degli stessi, sessioni di formazione miranti alla conoscenza delle norme in materia di collaborazione ed assisterli nell'adozione delle migliori prassi professionali ;
- attivarsi fin da subito per stimolare l'attivazione dei singoli accordi di collaborazione tra gli attuali iscritti al GAM ed al MAGAP ancorché gli stessi saranno efficaci solo al termine dell'operazione di *spin-off* ;

→ provvedere alla nascita di un tavolo di lavoro permanente (3 commissari GAM e 3 commissari MAGAP) deputato a :

- a) Gestire i vari aspetti dell'accordo sottoponendo alle rispettive giunte eventuali delibere di spesa per la realizzazione di progetti comuni ;
- b) Vigilare sulla correttezza dei comportamenti adottati dagli intermediari coinvolti e sul rispetto del codice deontologico e di autoregolamentazione, parte integrante del presente accordo ;
- c) Definire in un apposito regolamento, una gradualità di sanzioni, nell'ambito delle quali la Commissione potrà direttamente intervenire.

### **Art. 3 Ambito dell'accordo quadro**

Il presente accordo quadro deve intendersi valido per gli intermediari assicurativi che alla data di sottoscrizione risultino soci ordinari del GAM e del MAGAP e abbiano sottoscritto la specifica "lettera d'impegno" che forma parte integrante del presente accordo.

Essi potranno realizzare collaborazioni incrociate o tra iscritti dello stesso Gruppo Agenti.

Le collaborazioni si svilupperanno liberamente e riguarderanno gli affari proposti direttamente dall'iscritto in sezione A, anche per il tramite della propria rete di vendita.

Il presente accordo è applicabile anche ai nuovi iscritti ai Gruppi a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'iscrizione al Gruppo stesso.

### **Art. 4 Trattamento economico**

In virtù dell'appartenenza ai Gruppi Agenti Contraenti, i Soci Intermediari Emittenti si impegnano a praticare un trattamento economico minimo a favore degli intermediari Proponenti pari ai 2/3 delle provvigioni previste dai rispettivi capitolati di nomina.

### **Art. 5 Durata**

Il presente accordo quadro viene stipulato sine die ; sarà oggetto di una valutazione annuale da parte del tavolo di lavoro permanente, che potrà proporre modifiche e/o integrazioni alle Giunte dei rispettivi Gruppi.

I Gruppi Agenti che intervengono all'accordo potranno recedere dallo stesso dandone avviso ai *partner* con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso o scioglimento di uno dei due Gruppi contraenti, ferma la validità delle collaborazioni attivate, i contenuti del presente accordo saranno recepiti in un nuovo protocollo, salvo diversa determinazione dei rispettivi gruppi dirigenti.

## **ALLEGATI**

- 1- LETTERA DI IMPEGNO
- 2- LETTERA DI COLLABORAZIONE
- 3- CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
- 4- REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA INTERMEDIARI
- 5- CODICE DEONTOLOGICO

**A titolo ESEMPLIFICATIVO vengono inoltre allegati**

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE 7A-7B

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

che verranno integrati e completati dai singoli intermediari Agenti in relazione alle specifiche situazioni operative, anche avvalendosi della consulenza del tavolo di lavoro permanente.

IL PRESIDENTE G.A.M.



IL PRESIDENTE M.A.G.A.P.





## LETTERA DI IMPEGNO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ intermediario iscritto alla sezione A  
del RUI al n° \_\_\_\_\_

in virtù dell'accordo quadro "COLLABORAZIONE A CON A TRA INTERMEDIARI ISCRITTI AI  
GRUPPI AGENTI **GAM E MAGAP**",

preso atto dei contenuti dell'accordo e relativi allegati, costituenti parti integranti dello  
stesso,

- Si impegna a dare attuazione alle intese intervenute
- Manifesta la propria volontà di dare corso, al termine dell'operazione di *spin-off*, all'attivazione delle collaborazioni con quei Colleghi che non faranno più parte del gruppo UnipolSai, cosicché gli stessi potranno continuare a proporre ai propri clienti anche prodotti della precedente Società mandante.

Luogo e data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

*Pagina lasciata intenzionalmente in bianco*

## LETTERA DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 10, LEGGE 221/2012 e D.L. Crescita 2.0

### Tra

L'intermediario **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** iscritto alla Sez. A. del RUI ovvero in qualità di legale rappresentante e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** iscritta al RUI alla sezione **A n° A000XXXXXXXXXX** con sede in [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], [ ]

### e

L'intermediario **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** iscritto alla Sez. A. del RUI ovvero in qualità di legale rappresentante e responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** iscritta al RUI alla sezione **A n° A000XXXXXXXXXX** con sede in [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], [ ]

### Premesso che

L'Intermediario/Società di seguito definita Agenzia 1 è titolare di incarico agenziale conferitogli dalle seguenti società mandanti e regolarmente iscritto ai Gruppi Agenti GAM o MAGAP

1 [Milano Assicurazioni s.p.a. UnipolSai s.p.a.]

2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

L'Intermediario/Società di seguito definita Agenzia 2 è titolare di incarico agenziale conferitogli dalle seguenti società mandanti:

1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ..

2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ..

3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ..

[ ] L'Agenzia 1 e l'Agenzia 2 intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione allo scopo di sviluppare la propria attività di intermediazione assicurativa ed ampliare l'offerta di prodotti alla propria clientela.

Ai fini della presente lettera di collaborazione e con riferimento ai contratti assicurativi che in forza dello stesso verranno conclusi si intende:

**A)** per "intermediario emittente": [ ] Agenzia 1 [ ] l'intermediario titolare di incarico agenziale in forza del quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell'**intermediario proponente**, con i clienti di quest'ultimo [ ]

**B)** per "intermediario proponente": [ ] Agenzia 2 [ ] l'Intermediario che propone all'**intermediario emittente** la stipula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo.

Ciascuna delle parti potrà rivestire al contempo la funzione di "intermediario emittente" [ ] per i contratti che stipulerà con i clienti dell'altra parte e su proposta di quest'ultima [ ] ed "intermediario proponente" [ ] per i contratti dei quali proporrà la stipula all'altra parte [ ]

Ci [ ] premesso, nello spirito dell'accordo sottoscritto dalle rappresentanze dei Gruppi Agenti GAM e MAGAP, di cui la presente lettera forma parte integrante, le parti pattuiscono e concordano quanto segue:

#### 1. Oggetto della lettera di collaborazione

Le parti potranno proporre, ciascuna ai propri clienti che ne mostrino interesse, i prodotti assicurativi previsti dagli incarichi agenziali gestiti, con le modalità di seguito precisate:

**L'agenzia 2**, in relazione ai prodotti assicurativi intermediati in forza della presente collaborazione, potrà offrire ai propri clienti, anche con il supporto degli strumenti messi a disposizione del Gruppo Agenti GAM o MAGAP, i seguenti servizi:

- preventivazione personalizzata e informatica sui prodotti assicurativi [ ]
- conclusione ed emissione della polizza [ ]
- incasso del premio [ ]

- rilascio quietanza
- gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce di sinistro)

## 2. Obblighi delle parti

Premesso che ciascuna parte è libera di stipulare accordi di collaborazione con altri intermediari anche al di fuori del protocollo d'intesa siglato tra i Gruppi agenti GAM e MAGAP, le parti si impegnano:

- a) al pieno rispetto delle disposizioni di legge e norme regolamentari previsti dal d.lgs. 20/200 (Codice delle Assicurazioni) e dai relativi regolamenti ISVAP/IVASS di attuazione
- b) a rispettare il codice di comportamento, in linea con quello predisposto dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA) da considerarsi parte integrante dell'accordo quadro stipulato dai Gruppi agenti GAM e MAGAP
- c) a rispettare le norme relative alla procedura di assunzione e gestione dei contratti contenute nel codice di autoregolamentazione, che forma parte integrante dell'accordo quadro stipulato dai Gruppi agenti GAM e MAGAP, e le istruzioni tecnico-operative per la presentazione, emissione e gestione del contratto assicurativo che verranno fornite dall' Intermediario emittente
- d) a fornire ai propri clienti una corretta e completa informativa sul fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in forza della presente lettera di collaborazione, comunicando ai clienti l'esatta identità e gli estremi di iscrizione al RUI dell'intermediario emittente ed il ruolo svolto dall'agenzia in base a quanto previsto al punto 1
- e) ad astenersi dall'indirizzare proposte commerciali e attività promozionale ai clienti dell'altra parte e comunque dallo svolgere qualsivoglia attività diretta a sviare i clienti appartenenti al portafoglio dell'altra parte
- f) in caso di cessazione del rapporto agenziale con la propria mandante, a comunicare tempestivamente all'altra parte per iscritto tale notizia
- g) a comunicare ogni modifica introdotta dalle rispettive mandanti relativamente ai prodotti intermediati
- h) a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie connesse alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione della presente lettera, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale
- i) a rispettare le disposizioni del Codice della Privacy nel rapporto con i rispettivi clienti, anche in relazione al contenuto della presente lettera di collaborazione ed al trattamento dei dati personali che verranno acquisiti nell'ambito della collaborazione.

## 3. Modalità di svolgimento dell'incarico

Ciascuna parte agisce in piena autonomia dall'altra e a suo esclusivo rischio e spese.

## 4. Responsabilità

Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale in conformità alle previsioni del Codice delle Assicurazioni e alla legge 221/2012. Le parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Però restando quanto sopra, resta inteso che l'**intermediario proponente** è responsabile nei confronti dell'**emittente** e di terzi:

- a) dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. da 1 a 10 bis del Reg. ISVAP n. 200
- b) dell'autenticità della firma apposta dal proprio cliente sulla polizza e restante documentazione contrattuale
- c) dell'incasso del premio sino al momento in cui esso verrà versato all'altra parte
- d) della correttezza dei dati raccolti, della loro trasmissione all'altra parte, della regolarità e completezza della documentazione.

## 5. Validità delle coperture

Ai fini della validità delle coperture assicurative resta inteso tra le parti che ogni comunicazione inerente al perfezionamento e gestione dei rapporti assicurativi (emissione polizze, incasso premi, richieste di sostituzione o variazione, disdette, recessi, denunce sinistri, etc.) produrrà i suoi effetti giuridici nel momento in cui tale comunicazione o la rimessa del premio, verranno ricevute dall'agenzia titolare del mandato rilasciato dall'impresa che ha in carico la polizza. L'**intermediario proponente** si impegna pertanto a rendere edotto il Cliente circa le procedure per la corretta e tempestiva esecuzione delle predette comunicazioni.

## 6. Rappresentanza

Ciascuna parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell'altra parte, né dell'impresa mandante di quest'ultima.

“L'**intermediario proponente**” non assume alcun diritto od obbligo nei confronti sia delle imprese mandanti, che dei dipendenti/collaboratori dell'**intermediario emittente**, i quali restano in via esclusiva in capo all'agente titolare di detti rapporti.

## 7. Pubblicità e marchio

Nelle comunicazioni di natura commerciale con il pubblico (quali messaggi pubblicitari, insegne e simili) l'**intermediario proponente** s'impegna a non utilizzare il marchio dell'impresa mandante dell'intermediario emittente. La denominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'**intermediario proponente** solo allo scopo di informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'**intermediario emittente**, evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle imprese per le quali la parte proponente opera in qualità di agente.

## 8. Informativa

Le parti si impegnano a darsi reciprocamente informativa circa i prodotti intermediati e quelli di nuova immissione in commercio, anche in ottica comparativa

## 9. Formazione

L'**intermediario proponente** provvede, per il tramite dell'intermediario emittente e/o del supporto informatico messo a disposizione dai Gruppi Agenti GAM e MAGAP sui propri siti, alla formazione dei prodotti da intermediare e consegna, se richiesto dall'intermediario emittente, l'attestato di superamento del test di valutazione o, in mancanza, apposita autocertificazione.

## 10. Compensi provvigionali

L'**intermediario emittente**, in relazione ai contratti perfezionati per effetto dell'attività svolta dal proponente, si impegna ad erogare a quest'ultimo un compenso provvigionale pari al 2% delle proprie provvigioni di mandato, come previsto dall'accordo quadro sottoscritto dai gruppi Agenti GAM e MAGAP e di cui la presente lettera costituisce parte integrante.

## 11. Durata, recesso e risoluzione dell'accordo

Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con un preavviso di trenta giorni da comunicare all'altra parte e al tavolo di lavoro permanente previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dai gruppi agenti GAM e MAGAP, a mezzo raccomandata a.r.

In caso di inadempimento di una delle parti degli obblighi previsti dalla presente lettera, dal codice deontologico e dal codice di autoregolamentazione, il tavolo di lavoro permanente potrà, una volta informato, intervenire direttamente fino a disporre l'immediata rescissione del rapporto di collaborazione in essere che, in tal caso, non potrà essere attivato con nessun altro iscritto ai Gruppi che ripeta lo stesso mandato oggetto di contestazione.

In caso di recesso o scioglimento dell'accordo quadro di riferimento, la presente lettera di collaborazione resterà valida, fatta salva la volontà delle parti.

La presente lettera si intenderà risolta con effetto immediato in caso di cancellazione o trasferimento in altra sezione del RUI.

In ogni caso di cessazione del presente accordo, ciascuna parte è obbligata a restituire, entro tre giorni dalla data di comunicazione, tutto il materiale di pertinenza di quest'ultima in suo possesso. Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti o rimborsi di qualsivoglia natura di una parte nei confronti dell'altra.

## 12. Controversie

Ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente contratto dovrà essere tempestivamente comunicata al tavolo di lavoro permanente il quale potrà direttamente intervenire per dirimere la questione. In caso ciò non fosse possibile, la stessa potrà essere risolta a mezzo di procedura conciliativa ADR, o a mezzo arbitrato irrituale presso la Camera Arbitrale istituita presso le CCIAA. L'individuazione del ricorso ad una delle suddette procedure è concordata tra le Parti. E' fatta salva la facoltà delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' fatto salvo il ricorso al Collegio dei Probi Viri del Gruppo, con riferimento ai soli aspetti di natura deontologica.

## 13. Norma transitoria

Le parti si impegnano a non modificare la documentazione fornita dai Gruppi Agenti GAM e MAGAP pena la decadenza dei benefici tutti derivanti dal protocollo d'intesa sottoscritto dai Gruppi stessi.

I gruppi agenti GAM e MAGAP potranno successivamente adattare il contenuto della presente lettera di collaborazione in relazione alle eventuali modifiche regolamentari in materia da parte dell'IVASS o a seguito di revisione del contenuto del protocollo sottoscritto.

Le parti si impegnano a ritenere comunque valide ed efficaci tra di esse le condizioni previste dalla presente lettera di collaborazione, ivi compresi i reciproci impegni economici pattuiti e ad adattarle secondo le indicazioni dei Gruppi agenti.

**Luogo e data :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( Firma Agenzia "1" )

\_\_\_\_\_  
( Firma Agenzia "2" )

**Sono parte integrante della lettera di collaborazione i seguenti documenti, che l'intermediario sottoscrive e si impegna a rispettare:**

- **Accordo-Quadro GAM-MAGAP**
- **Lettera di Impegno debitamente sottoscritta**
- **Codice di Autoregolamentazione**
- **Regolamento dei Rapporti tra Intermediari**
- **Codice Deontologico**

\_\_\_\_\_  
( Firma Agenzia "1" )

\_\_\_\_\_  
( Firma Agenzia "2" )



*Pagina lasciata intenzionalmente in bianco*



## REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA INTERMEDIARI

### Norme generali

#### Art. 1

**L'intermediario proponente** agisce in piena autonomia, così come previsto dall'art.10 del Codice delle Assicurazioni private, pertanto è libero, per conto dei clienti, di proporre a qualsiasi altro intermediario firmatario di una lettera di collaborazione, l'assunzione dei rischi.

#### Art. 2

**L'intermediario emittente** a suo insindacabile giudizio, nei limiti del mandato conferitogli dalle Imprese che rappresenta, è libero di accettare in tutto o in parte i rischi proposti, alle condizioni di assicurazione e di premio che verranno di volta in volta concordate

#### Art. 3

E' fatto obbligo all'**Intermediario Emittente** di comunicare all'**Intermediario Proponente** ogni comunicazione relativa a variazioni e/o disdetta del contratto formulata dal cliente, nonché ogni variazione del suo rapporto con il cliente che possa essere d'interesse dell'agenzia.

#### Art. 4

L'emissione dei documenti contrattuali è riservata all'**Intermediario Emittente** con esclusione per l'**Intermediario Proponente** di qualsiasi potere di stipulazione in nome e per conto delle Imprese rappresentate dall' **Intermediario emittente**.

#### Art. 5

La lettera di collaborazione si intenderà risolta di diritto ad ogni effetto e con decorrenza immediata nel caso che, per qualunque motivo, l'IVASS proceda alla cancellazione o al trasferimento in altra sezione del **RUI** che non preveda la possibilità di collaborazione dell'**Intermediario Proponente**

In tali casi le parti saranno tenute ad informare tempestivamente il tavolo di lavoro permanente e l'intermediario proponente a restituire tutto il materiale di pertinenza dell'emittente in suo possesso.

Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo, da parte dell'**Intermediario Emittente** nei confronti dell'**Intermediario Proponente**, ad alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento, neanche per rimborso spese, altro titolo o causa.

Nell'ipotesi di disdetta della presente lettera spetteranno all'**Intermediario Proponente** le provvigioni pattuite su tutte le polizze, da lui fino ad allora intermedie, fintanto che le stesse, tacita proroga e sostituzione comprese, restino in vigore.

Per tali polizze le provvigioni relative ad eventuali incrementi di premio saranno oggetto di specifica pattuizione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle ipotesi di risoluzione della presente intesa:

□ nel caso in cui l'IVASS abbia proceduto alla cancellazione o al trasferimento in altra sezione del RUI che non preveda la collaborazione dell'**Intermediario Proponente**.

□ per inadempimento dell'**Intermediario Proponente**.

In caso di cessazione del contratto di agenzia tra l'**Intermediario Emittente** e la compagnia mandante, agli intermediari è fatto obbligo di regolare i reciproci rapporti contabili di debito/credito.

#### Art. 6

Le parti si obbligano a rivolgersi, in caso di controversia inerente all'interpretazione e/o esecuzione della presente lettera di collaborazione, del codice di autoregolamentazione e del presente regolamento, al tavolo di lavoro permanente disciplinato dall'accordo quadro tra i gruppi agenti Gaime e Magap. Esperito ogni tentativo di risoluzione bonaria, per tutti gli aspetti di carattere economico-patrimoniale, le parti potranno rivolgersi ad un organismo di mediazione territoriale. E' fatto salvo il ricorso dell'iscritto al Collegio dei Probiviri del Gruppo con riferimento ai soli aspetti di natura deontologica.

## NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE E DI GESTIONE DEI CONTRATTI

### Art.7

Le proposte di assicurazione con gli eventuali questionari dovranno essere presentate compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal cliente al fine di una esatta individuazione e classificazione del rischio. Quando non sia richiesta la compilazione di appositi documenti, ogni elemento utile per l'esatta rappresentazione del rischio dovrà essere comunque fornito **dall'Intermediario proponente** in modo chiaro e univoco e con i mezzi più idonei. In ogni caso saranno applicabili le disposizioni degli art. 102 e 103 C.C. **L'Intermediario emittente**, ricevuta la proposta, provvederà all'emissione dei documenti contrattuali. **L'Intermediario proponente** riceverà i documenti contrattuali e provvederà a farvi apporre la firma del Contraente e dell'Assicurato.

### Art.8

Il pagamento del premio potrà essere effettuato dal contraente/assicurato:

o a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente separato intestato all'**intermediario emittente** entro 3 giorni dalla data di emissione del contratto o

o attraverso altri strumenti di pagamento direttamente intestati all'intermediario emittente, che l'intermediario proponente si impegna a consegnare entro 3 giorni dalla data di emissione.

**L'intermediario proponente** è responsabile verso **l'Emittente** del rispetto delle modalità di incasso pattuite ed è garante dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali, dell'esattezza della data di perfezionamento e del pagamento del premio, nonché della correttezza di tutti i dati indicati nei documenti stessi.

La restituzione all'agenzia emittente dei documenti contrattuali dovrà avvenire entro 3 giorni dal perfezionamento.

### Art. 9

Salvi e impregiudicati i diritti del Contraente/Assicurato, l'assicurazione avrà effetto dalle ore 20.00 del giorno di disposizione del bonifico sul conto dell'intermediario emittente ovvero dalle ore 20.00 del giorno di comunicazione della ricezione di altro mezzo di pagamento da parte dell'intermediario proponente.

### Art. 10

Di ogni titolo rilasciato **dall'Intermediario emittente all'Intermediario proponente** e da questi perfezionato, incassato o consegnato al cliente, dovrà essere data tempestiva comunicazione per la sua regolare registrazione. A tal fine il proponente che ha perfezionato il contratto si impegna ad inviare "ordine fermo di copertura" tramite fax, e-mail o consegna diretta della documentazione all'**intermediario emittente**.

### Art. 11

In caso di mancato perfezionamento o pagamento del premio di polizze consegnate **dall'Intermediario emittente all'Intermediario proponente**, correlate da apposita lista di carico, **l'intermediario proponente** dovrà darne tempestiva comunicazione all'intermediario emittente richiedendone l'annullamento, comunque non oltre la fine del mese in corso. Gli originali delle polizze annullate dovranno essere restituite entro il 10 del mese successivo alla data di emissione. In caso di recupero di premi insoluti a seguito di azione diretta del **proponente**, le provvigioni saranno liquidate nella misura del 100%, al netto delle spese sostenute dalla stessa per il recupero del premio.

## NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO PROVVISORIO

### Art. 12

Sui premi e sulle regolazioni di contratti assicurativi, rinnovi, aumenti e proroghe conclusi per effetto dell'intervento dell'**Intermediario proponente**, spettano allo stesso le provvigioni concordate nella misura dei 2/3 di quelle previste dal mandato dell'intermediario emittente.

### Art. 13

Qualora un cliente disdetti il contratto, all'**Intermediario proponente** non sarà dovuta alcuna

provvigione per i premi delle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta. Saranno invece dovute, ad avvenuto incasso, le provvigioni sugli eventuali premi arretrati nonché, relativamente al periodo assicurativo in corso, sulle rate a scadere a pagamento frazionato e sulle regolazioni di premi e consuntivi.

**Art. 14**

In caso di storni provvigionali a carico dell'**Intermediario emittente** o qualora egli dovesse restituire al cliente, in tutto od in parte il premio pagato, **L'Intermediario proponente** sarà tenuto a restituire, entro il 10° giorno del mese successivo, lo storno sulla provvigione da egli percepita o la provvigione percepita sull'ammontare del premio restituito.

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma Intermediario Emittente

\_\_\_\_\_  
firma Intermediario Proponente

*Pagina lasciata intenzionalmente in bianco*

## CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Professionalità e rispetto dei diritti della clientela, alla base dei principi etici degli Intermediari assicurativi iscritti alle Associazioni di categoria.

L'Intermediario di assicurazione esercita professionalmente la propria attività di intermediazione consulenza e gestione per la copertura dei rischi in totale indipendenza e trasparenza professionale, con preciso orientamento alla soddisfazione dei bisogni assicurativi di persone ed Enti.

Nell'esplicazione della sua attività, ed allo scopo di garantire interessi e diritti dei consumatori, l'Intermediario:

osserva la dovuta riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza, ed in particolare si attiene ad un puntuale rispetto della legge sulla privacy

cura in modo costante l'aggiornamento professionale proprio e dei suoi collaboratori

provvede, con piena assunzione degli oneri e degli obblighi relativi, alla organizzazione ed alla gestione della propria attività, senza mai venire meno all'autonomia delle sue scelte

collabora con gli organi preposti alla disciplina dell'attività assicurativa e del mercato, segnalando eventuali prassi e disposizioni contrarie alla più ampia soddisfazione dei bisogni assicurativi di persone ed Enti

segnala comportamenti delle compagnie che si concretino nel rifiuto, diretto o indiretto, di stipula di assicurazioni obbligatorie, di pronto ed equo pagamento degli indennizzi e di trattamento omogeneo della clientela, senza discriminazione alcuna

si adopera perché siano rispettati dalle compagnie i seguenti diritti della clientela:

diritto all'informazione

diritto alla chiarezza contrattuale

diritto alla competenza professionale dell'Intermediario

diritto al servizio assicurativo

diritto al risarcimento

diritto alla prevenzione

diritto alla reciprocità

diritto all'equo trattamento.

L'Intermediario assicurativo si attiene, nell'esercizio della professione, ai principi di etica e assoluta probità, ed osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza. Si astiene, pertanto, dall'acquistare contratti attraverso iniziative non compatibili con l'etica ed il decoro della sua attività, ed in particolare, ove ricopra cariche pubbliche, non se ne avvale in alcun modo per fini professionali. È provvisto di una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per sé e per i suoi collaboratori e subagenti, al di là degli obblighi normativi in vigore.

### 2 - Rapporti con la clientela

L'Intermediario assicurativo:

**2.1** valuta attentamente le necessità assicurative del cliente (persona o azienda) in relazione alle informazioni personali, professionali e patrimoniali acquisite e gli propone, nello svolgimento della propria attività, le forme di garanzia che ritiene più adeguate

**2.2** informa con precisione sulle caratteristiche dei contratti, ivi compresa la loro durata, chiarendo i diritti e gli obblighi che derivano dalle condizioni generali e particolari di assicurazione

**2.3** salvaguarda gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine alla durata dei contratti assicurativi. In particolare l'entità della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio e la scelta del prodotto

**2.4** fornisce, con chiarezza, tutte le notizie che gli vengono richieste, nonché tutte le informazioni utili per

ridurre il rischio e completare le garanzie per la valutazione e determinazione del premio

**2.5** rende edotto il cliente della necessità di comunicare senza indugio eventuali modifiche del rischio assicurato per un tempestivo aggiornamento delle coperture assicurative

**2.6** mette a disposizione del cliente un servizio fondato su una gestione amministrativa di qualità. Egli fornisce il proprio servizio con scrupolo e diligenza, anche dopo la stipulazione del contratto e indipendentemente dall'importanza dell'affare

**2.7** si impegna ad informare i propri clienti in modo chiaro ed evidente, anche attraverso targhe ed affissioni presso i locali agenziali, della sua qualificazione professionale e della denominazione delle compagnie mandanti. Egli si impegna altresì a far rispettare tale principio di trasparenza anche ai propri subagenti e collaboratori

**2.8** informa i propri clienti dell'esistenza del presente Codice Deontologico

**2.9** si impegna a non fare affermazioni fuorvianti o mistificatorie nella pubblicità dirette alla clientela e a non fare affermazioni atte a creare discredito ad un collega o alla categoria

**2.10** si astiene da ogni comportamento che possa favorire alcuni clienti a danno di altri

**2.11** si impegna a rispettare il segreto professionale.

### **3 - Rapporti con le Imprese mandanti**

L'incarico agenziale è svolto con diligenza e perizia professionale

L'Intermediario assicurativo si impegna a:

**3.1** tenere regolare contabilità, a fornire alle compagnie mandanti le scritture relative ai premi incassati, e ad effettuare puntualmente le rimesse dei fondi che egli detiene in ragione della sua attività professionale

**3.2** conoscere tutte le modalità operative ed i prodotti delle compagnie mandanti aggiornandosi ad ogni emissione, in modo da offrire le coperture assicurative più adeguate ai suoi clienti

**3.3** rendersi interprete delle esigenze dei clienti e a rappresentare alle Imprese le innovazioni e le modifiche dei prodotti assicurativi atte a soddisfarle.

**3.4** rifiutare iniziative e comportamenti che dovessero essere richiesti e suggeriti dalle compagnie mandanti, che siano in contrasto con gli interessi dei clienti, non accogliendo le richieste in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico.

### **4 - Rapporti con la concorrenza**

L'Intermediario assicurativo:

**4.1** impronta alla massima correttezza i rapporti verso i colleghi e verso tutti gli altri operatori del mercato anche sul piano concorrenziale

**4.2** in caso di coassicurazione, rapporto di collaborazione o gestione associata di un'operazione di assicurazione, rispetta scrupolosamente gli accordi conclusi per una corretta gestione comune. In mancanza sono fatti salvi gli accordi collettivi di zona, ove esistenti

**4.3** in caso di controversia con un collega, ne ricerca in via preliminare la composizione bonaria con ogni possibile iniziativa di conciliazione e, in caso di non conciliabilità, ricorre preferibilmente all'istituto della mediazione civile

**4.4** è tenuto a denunciare all'Istituto di vigilanza i casi di abusivo esercizio della professione e collabora

con gli organismi che curano la difesa degli interessi della categoria.

### **5 - Durata delle polizze**

L'Intermediario assicurativo consiglia al cliente la stipula di contratti di durata annuale. Tuttavia egli potrà proporre contratti pluriennali, ogni qualvolta ci sia reso necessario o sia suggerito da motivazioni tecniche che intrinseche al rischio o dall'interesse del cliente.

### **6 - Rapporti con i Colleghi e con l'Organizzazione di appartenenza**

L'intermediario assicurativo si impegna ad assumere il principio di leale concorrenza.

In particolare:

**6.1** deve astenersi dall'influencare il cliente con offerte di ristorno di provvigioni

**6.2** non deve accettare e proporre tassi di premio speciali a fronte di una riduzione delle provvigioni d'uso

**6.3** deve tener conto, nella determinazione della propria remunerazione, degli interessi del cliente e delle quotazioni di mercato e conformarsi ad una equa politica economica

**6.4** non deve denigrare i colleghi. Le eventuali critiche dovranno essere obiettive e comunque basate esclusivamente su ragioni tecniche

**6.5** deve evitare rapporti con gli assicuratori che non si attengano all'etica del mercato ed agli usi di mediazione, ed informare le rispettive organizzazioni di ogni atteggiamento scorretto

**6.6** deve partecipare alle iniziative svolte dall'organizzazione di appartenenza, riconoscendone il ruolo di rappresentanza degli interessi collettivi

**6.7** deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa nuocere all'immagine e al prestigio degli interessi della categoria e deve adeguare i propri comportamenti alle deliberazioni degli organi associativi

**6.8** non deve partecipare, direttamente o indirettamente, anche attraverso o per il tramite di propri amministratori, ad Associazioni analoghe.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Agenzia "1"

\_\_\_\_\_  
Firma Agenzia "2"

*Pagina lasciata intenzionalmente in bianco*



Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**Mod. 7A** **OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

**GLI INTERMEDIARI :**

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'Intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente ;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta ;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile ;
- d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall' Intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza ;
- e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto ;
- f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento :
  - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità ;
  - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 ;
  - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite, per questi ultimi, di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**Mod. 7B** **INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE**

**PARTE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente**

**1** *Dati del Soggetto **che entra in contatto** con il Contraente : Cognome-Nome \_\_\_\_\_*  
*Qualifica : Addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'Intermediario iscritto nella Sezione A*

<b>2</b> Dati del Soggetto <i>che entra in contatto con il Contraente</i> : Cognome-Nome _____		
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE	RECAPITI TELEFONICI	E.MAIL
SEDE OPERATIVA Via _____	SEDE LEGALE Via _____	
Iscritto dal ___/___/___ alla Sezione ___ del RUI al n° _____		Sito _____
Qualifica : € <b>AGENTE</b> € <b>SUB-AGENTE</b> € <b>IMPIEGATO di SUB-AGENTE</b> € <b>COLLABORATORE</b>		

<b>3</b> Dati dell'Intermediario <i>Agente per il quale è svolta l'attività</i>		
DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE	RECAPITI TELEFONICI	E.MAIL
SEDE OPERATIVA Via _____	SEDE LEGALE Via _____	
Iscritto dal ___/___/___ alla Sezione A del RUI al n° _____		Sito _____

<i>La ns. Agenzia propone prodotti assicurativi delle seguenti Imprese in qualità di <b>Agente</b></i>
1) _____
2) _____
3) _____

<i>La ns. Agenzia propone prodotti assicurativi in forza dei rapporti di <b>collaborazione</b> con i seguenti intermediari</i>
1) _____
2) _____
3) _____

<i>Autorità competente alla <b>vigilanza</b> dell'attività svolta</i>
<b>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</b>

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ( [www.ivass.it](http://www.ivass.it) )**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

A) L'Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso  sono  non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione ;

B) dichiarano che Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un'Impresa di assicurazione  sono  non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera ;

C) La ns. Agenzia non è soggetta ad obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i prodotti dei rami danni di una o più Imprese. Con riguardo al contratto proposto, la ns. Agenzia opera in qualità di **A-gente**, se il contratto si riferisce a prodotti della/e Impresa/e su-indicata/e, ovvero in qualità di **Collaboratore** di una degli Intermediari su-indicati, se il contratto si riferisce a prodotti di una delle Imprese per le quali essi

operano. Il Contraente verrà informato del suo diritto di richiedere la denominazione delle Imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari.

### **PARTE III- Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

a) i premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso. È facoltà dell'Intermediario, in luogo del **Conto Separato**, stipulare una **fidejussione** bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di 15 mila euro, a garanzia dei premi pagati dai clienti tramite l'Agenzia e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati tramite l'Agenzia ;

b) l'attività di intermediazione è garantita da una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei Dipendenti, dei Collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge ;

c) il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare **reclamo** per iscritto all'Impresa ; il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

### **PARTE IV- Informativa ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ISVAP n° 23 [09.05.2008].**

***Questa Parte IV va compilata e consegnata in caso di sottoscrizione di polizza contenente la garanzia RCAuto.***

#### **IMPRESSE MANDANTI e LIVELLI PROVVISORIALI PERCEPITI sul premio R.C.AUTO**

		SETTORE	PROVVIGIONI SUL PREMIO LORDO	PROVVIGIONI SUL PREMIO IMPONIBILE	PROVVIGIONI IN VALORE ASSOLUTO
<b>COMPAGNIA MANDANTE 1</b>	I e II	Autovetture ad uso privato e Autotassametri	_____ %	_____ %	€ _____
	III	Autobus	_____ %	_____ %	€ _____
	IV	Autocarri e simili	_____ %	_____ %	€ _____
	IV	Motocarri e simili	_____ %	_____ %	€ _____
	V	Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli per trasporto persone	_____ %	_____ %	€ _____
	VI	Macchine operatrici e carrelli	_____ %	_____ %	€ _____
	VII	Macchine agricole	_____ %	_____ %	€ _____
		Natanti settori I e II	_____ %	_____ %	€ _____
		Polizze a Libro Matricola	_____ %	_____ %	€ _____

Le percentuali indicate considerano l'imposta base RCA del 12,50% e non le successive variazioni deliberate o deliberande dalle singole Provincie.

<b><i>Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente informativa.</i></b>		TIMBRO e FIRMA INTERMEDIARIO
Data _____	Firma _____	

*Pagina lasciata intenzionalmente in bianco*

## DATI DELL' INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_ Iscriz. RUI \_\_\_\_\_

### **INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'AGENZIA**

#### **1. Trattamento dei dati per finalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione delle polizze**

##### **1.1 Finalità del trattamento**

I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dalla nostra Agenzia per adempiere agli obblighi di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:

a) prima della stipula della polizza: richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal cliente delle informazioni necessarie a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al rischio; valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall'Agenzia; compilazione dei relativi questionari e modulistica; consegna al cliente delle informazioni relative all'Agenzia, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti dei contraenti; consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal cliente o proposte dall'Agenzia; raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documentazione; fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi finanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse;

b) dopo la stipula della polizza: acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l'evoluzione delle loro esigenze assicurative al fine di verificare l'adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del contraente; raccolta e trattazione delle denunce di sinistro e relative informazioni.

##### **1.2 Modalità di trattamento dei dati**

Per le finalità di cui al punto 1.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:

a) alle Compagnie di assicurazione dalle quali la nostra Agenzia ha ricevuto o riceverà incarichi agenziali e ad altri intermediari assicurativi con i quali la nostra Agenzia ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette Compagnie ed intermediari sono riportati sul Modello B consegnato al cliente);

b) ad altri soggetti del settore assicurativo-finanziario peritale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in forza di obblighi di legge.

I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 1.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell'incarico agenziale con singole Compagnie di assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell'Agenzia.

Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 1.1 è necessario per consentire alla nostra Agenzia di adempiere correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti della clientela. Il mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione, ma potrà impedire lo svolgimento da parte della nostra Agenzia di attività quali la preventivazione, l'individuazione delle esigenze assicurative dei clienti, la valutazione dell'adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.

##### **1.3 Fonte e natura dei dati personali**

I dati personali trattati dalla nostra Agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento delle attività descritte al punto 1.1.

Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche “dati sensibili”, quali in particolare dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti. I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

## 2. Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali

I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Agenzia per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l'agenzia stessa ha ricevuto o riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti di collaborazione con altri intermediari.

## 3. Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è \_\_\_\_\_ . Responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_ .

### Diritti dell'interessato

Il cliente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l'esistenza o meno di propri dati personali, l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento  ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge  l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati  opporsi al trattamento dei dati.

### 1.6 Consenso del cliente

Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Agenzia:

acconsento  non acconsento  al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell'informativa  presentazione, stipula e gestione delle polizze

acconsento  non acconsento  al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell'informativa  attività di informazione commerciale e  promozionale da parte dell'agenzia

Copie dei contratti assicurativi stipulati presso l'intermediario, potranno essere conservate per tutto il tempo previsto dalle normative vigenti.

<b>Cognome e Nome dell'Assicurato</b>	
<b>Indirizzo di residenza</b>	
<b>Città</b>	
<b>Numero Telefono o Cell.</b>	
<b>E-mail</b>	

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Firma del cliente**

Con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia